

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

per la prevenzione dei reati

(D. Lgs. n. 231/2001)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2022

SOMMARIO

PARTE SPECIALE “A” - REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTICOLI 24 E 25 DEL DECRETO)	5
A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI	5
A. 2 AREE DI RISCHIO	8
A. 2.1 Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio	9
A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	11
A. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	13
A. 4.1 Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici	13
A. 4.2 Richiesta di autorizzazione e licenze per l’attività aziendale	14
A. 4.3 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici	16
A. 4.4 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici	17
A. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	18
PARTE SPECIALE “B” - I REATI SOCIETARI	19
(ART. 25-TER DEL DECRETO)	19
B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI	19
B. 2 AREE DI RISCHIO	24
B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	24
B. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	26
B. 4.1 Predisposizione del bilancio	26
B.4.2 Gestione dei rapporti con il collegio sindacale	27
B. 4.3 Gestione delle incombenze societarie	28
B. 5 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	29

PARTE SPECIALE “C” - I DELITTI INFORMATICI	30
(ART. 24-BIS DEL DECRETO)	30
C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI	30
C. 2 AREE DI RISCHIO	33
C. 3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO	33
C. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	34
PARTE SPECIALE “D” - MODELLO EX ART. 30 D.LGS 81/08 REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	35
(ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	35
D. 1. TIPOLOGIA DEI REATI	35
D. 2. AREE DI RISCHIO	36
D. 3. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	36
D. 4. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	40
PARTE SPECIALE “E” – REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	41
(ART. 25-QUINQUIES)	41
E. 1 TIPOLOGIA DEI REATI	41
E. 2 AREE DI RISCHIO	42
E. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	43
E. 4 COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	44
PARTE SPECIALE “F” - REATI DI RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	45
(ART. 25-OCTIES)	45
F. 1 TIPOLOGIA DEI REATI	45
F. 2 AREE DI RISCHIO	45

F. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	46
F. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	46
PARTE SPECIALE "G" - REATI N MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	48
(ART. 25-NOVIES)	48
G. 1 TIPOLOGIA DEI REATI	48
G. 2 AREE DI RISCHIO	50
G. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	51
G. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	51
PARTE SPECIALE "H" - PROCESSI STRUMENTALI	53
H. 1 TIPOLOGIA DEI REATI	53
H. 2 AREE DI RISCHIO	54
H. 3 PRINCIPI	54
H.3.1	Principi generali degli standard di controllo relativi ai processi strumentali 55
H.3.2	Standard di controllo specifici 55

Nella Parte Speciale, che segue, saranno analizzate le attività considerate come “sensibili” ai fini del Decreto in relazione al tipo di attività svolta da GMC Marketing Consulting & Research S.r.l.. Saranno in particolare analizzate le attività che presentano profili di rischiosità in relazione a quanto emerso dalla Gap Analysis.

Sono individuate, conseguentemente, linee guida di comportamento che traducono operativamente quanto espresso, in termini di principi, nel Codice Etico.

In particolare, sono identificati, “comportamenti corretti” e “comportamenti errati”.

PARTE SPECIALE “A” -

Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto)

A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati attualmente previsti dal Decreto nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Truffa (in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €

309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”.

Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno”.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le

finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

Concussione (art. 317 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

"Le disposizioni degli articoli ... da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli

agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

A. 2 AREE DI RISCHIO

In considerazione dei rapporti che GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. intrattiene, in ragione della propria attività con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante partecipazione a gare d'appalto;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze necessari per lo svolgimento dell'attività di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. ;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici;
- gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici (es. ASL; Vigili del Fuoco; Guardia di Finanza; Ispettorato del Lavoro);

Nell'ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, in:

- iter di partecipazione alla gara di appalto pubblica, intendendo: individuazione dei bandi; fase di raccolta e predisposizione dei dati e della documentazione richiesti dal bando; firma e inoltro della domanda di partecipazione; gestione dei rapporti con l'ente pubblico nella fase di gara; apertura delle buste; fase di esecuzione della fornitura; eventuale contenzioso;

- predisposizione e invio della documentazione e gestione del rapporto con l'ente pubblico (ad es. per adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza, con enti locali per adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, adempimenti fiscali);
- fase di individuazione del finanziamento (ad es. per l'erogazione dei servizi, la dotazione di strutture), predisposizione e invio della richiesta, gestione del finanziamento ottenuto, gestione di eventuali verifiche o ispezioni dell'ente pubblico finanziatore;
- verifiche e ispezioni presso GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. quali ad es. quelle eseguite da Vigili del Fuoco, ASL, Guardia di Finanza, ecc.; fase di accompagnamento all'ispezione e messa a disposizione di dati e documenti; fase di firma dei relativi verbali; fase di esecuzione delle eventuali prescrizioni.

I reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'ente che indice il bando per ottenere, indebitamente, l'aggiudicazione di una gara o l'accelerazione indebita di un atto dovuto.

La condotta illecita si può realizzare anche attraverso la presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto o la concessione di una autorizzazione (truffa in danno di un ente pubblico).

Queste condotte possono generare sanzioni a carico di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. anche se poste in essere sotto forma di tentativo, salvo che la Società non impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

A. 2.1 PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Nozione del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.(art. 358 c.p.)

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Le condotte prese in esame nella presente Parte Speciale sono riconducibili a rapporti con soggetti pubblici.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è controversa in dottrina e giurisprudenza, non essendo prevista nel nostro ordinamento una elencazione tassativa dei soggetti che ricoprono tali funzioni.

Si può ricavare dalle definizioni del codice penale sopra richiamate che l'elemento caratterizzante il pubblico ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione, intesa quale attività che realizza i fini propri dello Stato anche se esercitata da persone estranee alla pubblica amministrazione o comunque non legate ad essa da un rapporto di dipendenza.

Il collegamento con la pubblica funzione può essere quindi permanente o temporaneo, accessorio o sussidiario, purché vi sia l'esercizio di una pubblica funzione, la partecipazione anche ridotta alla manifestazione di volontà dell'ente pubblico.

Sono invece incaricati di pubblico servizio i soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine o attività meramente materiali.

Si possono considerare pubblici ufficiali o incaricati da pubblico servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- rappresentanti di enti pubblici territoriali (es. sindaco del comune ove ha sede la Società);
- relativamente alle gare pubbliche, funzionari di Poste Italiane, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- militari, carabinieri, agenti di polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco;
- funzionari di INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ARPA;
- dirigente dell'ufficio tecnico comunale delegato ad accertare eventuali abusi;
- aziende municipalizzate;
- Ministeri, enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ecc);
- medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale;
- magistrati, periti, consulenti tecnici di parte, testimoni.

In ogni caso, potrà essere demandato all'O.d.V. il chiarimento sull'eventuale qualifica soggettiva.

Inoltre ai sensi dell'art. 322-bis c.p., le condotte considerate nella presente Parte Speciale sono penalmente rilevanti se realizzate nei confronti di: a) membri della Commissione della Comunità Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea; b) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei

funzionari della Comunità Europea o del regime applicabile agli agenti della Comunità Europea; c) persone demandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso la Comunità Europea che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Comunità Europea; d) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che costituiscono la Comunità Europea; e) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

Sono inoltre rilevanti se realizzate nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell'imparzialità che deve ispirare l'attività amministrativa.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari in tutte le aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati

- distribuire omaggi e regali a clienti pubblici al di fuori di quanto previsto dalla prassi di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. ;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. "regalie d'uso" è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;
- eventuali partners commerciali e consulenti esterni di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. coinvolti nelle aree a rischio della presente Parte Speciale A devono sottoscrivere, in sede di contratto, una dichiarazione nella quale affermino: i) di conoscere il contenuto del D.Lgs 231/01, del Codice Etico e dei principi del Modello di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. e di impegnarsi ad osservarne il contenuto; ii) di segnalare tempestivamente all'O.d.V. di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico della Società o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; a tal fine il Codice Etico è reso disponibile sul sito web dell'ente;
- rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - questo principio di comportamento è trasversale ed applicabile a tutti i reati contemplati nella parte speciale - (art. 377 bis c.p.).¹

¹ Art. 377 bis Codice Penale. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non

- falsificare documenti informatici pubblici e privati- questo principio di comportamento è trasversale ed applicabile a tutti i reati contemplati nella parte speciale - (art. 491 bis c.p.)².

A. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

A. 4.1 NEGOZIAZIONE, STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DI CONTRATTI E/O CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI

Premessa

Il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella partecipazione da parte di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. a gare indette da soggetti pubblici per la fornitura di beni o servizi.

Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte della Società, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato

I reati maggiormente riferibili a questa attività sono quelli di corruzione e truffa in danno di ente pubblico.

Il processo si articola nelle fasi di: individuazione del bando; gestione dei rapporti pre-contrattuali con l'ente pubblico; partecipazione alla gara (predisposizione e approvazione dei documenti necessari, presentazione della domanda, dell'offerta tecnica ed economica); gestione del contratto.

rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni (1).

² Articolo 491 bis. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria(1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Principi di controllo

Ciascun soggetto dell'ente è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e della documentazione forniti per la partecipazione al bando e allegati alla domanda.

L'offerta economica è di esclusiva competenza della Direzione ed è eseguita secondo la modalità di gestione delle risorse finanziarie prevista nel presente Modello.

Deleghe e procure: nella fase di partecipazione alle gare pubbliche e di gestione complessiva della commessa, ivi compresa l'esecuzione del contratto, i rapporti con l'ente pubblico appaltante sono intrattenuti esclusivamente da personale di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. a ciò espressamente autorizzato per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Segregazione: l'attività è gestita dal dirigente dell'area interessata (fase di esecuzione), dal Responsabile di progetto, (fase di controllo) e dal Rappresentante legale (fase di autorizzazione).

Tracciabilità: il protocollo prevede la compilazione di moduli relativi all'elenco delle gare presentate, all'elenco delle gare non presentate e all'elenco delle gare aggiudicate.

Tutta la documentazione relativa all'attività di partecipazione al bando viene archiviata presso la Segreteria

Flussi verso l'O.d.V; la Direzione trasmette all'O.d.V., a cadenza annuale, un report con indicati i bandi esaminati e quelli a cui l'ente ha deciso di partecipare con relativa motivazione.

Per le gare partecipate, la Direzione invia all'O.d.V. una relazione contenente l'indicazione dell'ente appaltante, l'oggetto e il valore del bando.

Nel corso dell'iter di svolgimento della gara, il Responsabile di progetto aggiorna la relazione con la sintesi dell'attività svolta, l'eventuale nomina di consulenti esterni, l'eventuale movimentazione di denaro.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

A. 4.2 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E LICENZE PER L'ATTIVITÀ AZIENDALE

Premessa

Il presente protocollo è destinato ai soggetti coinvolti nella richiesta di autorizzazioni e licenze necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'ente.

L'attività riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli adempimenti in materia di lavoro e previdenza, le comunicazioni con le Camere di Commercio, le richieste di licenze e autorizzazioni in materia di ambiente e sicurezza (autorizzazione integrata ambientale, C.P.I.), rapporti con Comuni per pratiche edilizie.

Processi sensibili e rischi di reato

L'attività nell'area in esame riguarda in particolare la predisposizione e l'invio della documentazione richiesta; l'archiviazione della pratica; la gestione dei rapporti con l'ente pubblico di riferimento; la gestione di eventuali verifiche e ispezioni (vedi par. 4.3).

Principi di controllo

I soggetti coinvolti nella predisposizione delle domande volte ad ottenere autorizzazioni o licenze per l'esercizio dell'attività dell'ente verificano la completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati e i documenti trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici o che comunque comportano per GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. un'incidenza contabile e/o fiscale (es. dichiarazione dei redditi, adempimenti per il personale).

Segregazione: la procedura interna prevede la suddivisione dei compiti tra l'ufficio che predispose la documentazione necessaria alla richiesta di autorizzazione o licenza (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo) e la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione).

Laddove sia possibile rispetto all'entità della verifica e alla struttura interessata, è prevista la presenza di due soggetti dell'ente durante gli incontri con soggetti pubblici.

Tracciabilità: al termine degli incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto un report, da trasmettere per l'archiviazione al Responsabile della Funzione interessata e all'O.d.V., nel quale vengono indicati luogo, data, contenuto della riunione e generalità dei partecipanti, nonché la segnalazione di eventuali criticità emerse in ordine all'operato della Società e ad eventuali prescrizioni.

Tutta la documentazione relativa alle richieste di licenze e autorizzazioni viene archiviata presso gli uffici competenti.

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Il controllo e il potere di firma sulla richiesta di autorizzazioni e licenze è di competenza dell'Rappresentante legale.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di

cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

A. 4.3 GESTIONE DI ISPEZIONI E VERIFICHE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI

Premessa

Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nelle ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici sull'attività di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. .

Processi sensibili e rischi di reato

I reati di corruzione e truffa in danno di un ente pubblico possono essere commessi anche dell'ambito delle ispezioni o verifiche da parte degli enti preposti, attraverso l'offerta di denaro o altra utilità o la comunicazione di dati o documenti non veritieri in relazione all'area sottoposta a verifica.

Principi di controllo

Segregazione: laddove sia possibile rispetto all'entità della verifica e alla struttura interessata, è prevista la presenza di due soggetti dell'ente durante gli incontri con soggetti pubblici.

Deleghe e procure: alle ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici deve partecipare, per conto di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. , esclusivamente personale a ciò espressamente delegato in virtù di competenze specifiche.

Tracciabilità: dell'ispezione/verifica deve essere redatto un report interno da trasmettere al responsabile della funzione interessata e all'O.d.V.

Controlli: eventuali criticità emerse devono essere immediatamente comunicate al Rappresentante legale e all'O.d.V.

Al Rappresentante legale e all'O.d.V. deve essere comunicato l'aggiornamento degli adempimenti conseguenti ad eventuali prescrizioni richieste dall'ente verificatore.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

**A. 4.4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, FINANZIAMENTI
EROGATI DA SOGGETTI PUBBLICI**

Premessa

Il presente protocollo si applica ai soggetti coinvolti nella richiesta di contributi o finanziamenti in favore dell'attività dell'ente erogati da enti pubblici (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo finanziamenti INAIL, finanziamenti fondi regionali L. 236/93).

Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte della Società, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato

La predisposizione di dati non veritieri nella richiesta di finanziamento (modalità di richiesta del finanziamento) o la destinazione a fini differenti da quelli per i quali il finanziamento è stato ottenuto (modalità di gestione del finanziamento) possono integrare i reati di truffa in danno dell'ente pubblico, indebita percezione di erogazione o di malversazione nel caso in cui il finanziamento sia destinato a realizzare opere o attività di pubblico interesse.

Principi di controllo:

I soggetti coinvolti nella raccolta dei dati e dei documenti necessari per la richiesta del finanziamento verificano, per quanto di loro competenza, la completezza, correttezza e veridicità dei dati stessi.

Segregazione: la procedura interna prevede la suddivisione dei compiti tra l'ufficio che predispose la documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento (fase esecutiva), il responsabile addetto alla verifica (fase di controllo), la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione), la fase di controllo della gestione del finanziamento ottenuto e delle relative verifiche o ispezioni da parte dell'ente erogatore.

Deleghe e procure: i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Il potere di firma sulla richiesta di contributi, sovvenzione e finanziamenti è di competenza del Rappresentante legale.

Tracciabilità: la documentazione relativa alla richiesta del finanziamento e alla gestione dei finanziamenti ottenuti viene archiviata dalla funzione Organizzazione RU, Comunicazione, SGQ e trasmessa all'O.d.V.

Al termine degli incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto un report,

da trasmettere per l'archiviazione all'O.d.V., nel quale vengono indicati luogo, data, contenuto della riunione e generalità dei partecipanti, nonché la segnalazione di eventuali criticità emerse in ordine all'operato della Società e ad eventuali prescrizioni.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

A. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;
- conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte Speciale "A".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE “B” -

I Reati Societari

(art. 25-ter del Decreto)

B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Salvo quanto previsto dall’articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa”.

False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero

omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di Società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa”.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 c.c.)

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Illegale ripartizione degli utili e degli riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si

applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni”.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla Società o a terzi". [art. 2391 c.c. Interessi degli Amministratori "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; ... se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla Società, possono essere impugnate dagli amministratori entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla Società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla Società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico".

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

B. 2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- a) tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere;
- b) gestione delle incombenze societarie;
- c) gestione dei rapporti con il CDA e con il Revisore.

a-b-c) Le occasioni di possibile comportamento illecito sono la predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio civilistico, nonché in generale, tutta l'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'attività di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nonché le comunicazioni al CDA e i rapporti con la Società di revisione (nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di quest'ultima).

I reati maggiormente riferibili a questa area sono le false comunicazioni sociali e le false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per la Società attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale, esponendo nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La responsabilità è ravvisabile anche allorquando le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati per conto terzi.

Occorre poi garantire che, attraverso una comunicazione e una collaborazione continuativa, il CDA e la Società di revisione (nei casi in cui è previsto il coinvolgimento di quest'ultima) siano sempre posti nelle condizioni di operare i propri controlli, evitando di impedire od ostacolare (con l'occultamento di informazioni o altri artifici) la suddetta attività di vigilanza e controllo.

B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel

Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati

rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. ;

- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. ;
- omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo da parte del CDA/o della Società di revisione (nei casi in cui sia previsto il coinvolgimento di quest'ultima).

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori;
- procedere ad aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
- influenzare illecitamente l'assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;
- omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative a cariche assunte in altre Società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con GMC Marketing Consulting & Research S.r.l.

Nell'espletamento dell'attività sensibile oggetto della Parte Speciale B, GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. adotta i seguenti principi.

- prevedere l'obbligo, per ciascun soggetto coinvolto nell'elaborazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che vanno inserite a bilancio;
- mettere tempestivamente a disposizione di tutti i membri dell'Assemblea dei Soci la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;
- esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazioni seguiti;
- prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il CDA e l'Organismo di Vigilanza da tenersi prima della riunione dell'Assemblea dei Soci indetta per l'approvazione del bilancio.

B. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

B. 4.1 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO

Premessa

Il presente protocollo è destinato a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella formazione del bilancio civilistico.

Il protocollo è volto a garantire il rispetto da parte della Società, oltre che della normativa vigente, dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e verificabilità dell'attività.

Processi sensibili e rischi di reato

I reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori si realizzano principalmente attraverso l'inserimento nel bilancio di e nelle altre comunicazioni previste dalla legge di dati non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazioni, che inducono in errore sulla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Principi di controllo:

Il bilancio civilistico annuale è redatto secondo i principi contabili o secondo la forma richiesta dalla Società di revisione (nel caso in cui sia coinvolta) la quale svolge verifiche costanti.

La Direzione, che svolge il ruolo di Direzione Amministrativa, incaricata della raccolta di tutti i dati che confluiscono nel bilancio, rilascia una dichiarazione con la quale attesta la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni raccolte e l'assenza di elementi dai quali possa emergere il dubbio che i dati e le informazioni raccolte siano non veritieri, incompleti o inesatti.

La dichiarazione è allegata alla bozza di bilancio e trasmessa in copia all'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile Amministrativo cura che i soggetti coinvolti nell'attività di bilancio almeno annualmente, siano adeguatamente formati sulle principali nozioni giuridiche e contabili sul bilancio, nonché sugli eventuali aggiornamenti normativi.

Segregazione: il Responsabile Amministrativo raccoglie tutti i dati di bilancio, il Consiglio di Amministrazione verifica la bozza di bilancio, il bilancio viene approvato dall'Assemblea dei Soci.

Tracciabilità: il sistema gestionale SAP e, in genere il sistema informativo, garantisce la verificabilità dei singoli passaggi e dei soggetti coinvolti nell'inserimento dei dati, nonché l'archiviazione della relativa documentazione.

Deleghe e procure: il sistema interno identifica formalmente i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella formazione del bilancio.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

B. 4.2 GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E CON IL REVISORE

Premessa

Il presente protocollo si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti gli uffici coinvolti nei rapporti con il Revisore dei conti (nel caso in cui è previsto il coinvolgimento) nell'ambito delle attività svolte per legge dai predetti organismi.

GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. garantisce la massima collaborazione e

trasparenza nei rapporti e nelle comunicazioni con il Revisore dei conti, nel rispetto della normativa vigente.

Processi sensibili e rischi di reato

Il rischio è quello di incorrere nel reato di impedito controllo nel caso in cui venga ostacolata l'attività agli organi preposti al controllo, o di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione/Revisore nel caso in cui gli amministratori o altri soggetti dell'ente inducano o istighino la condotta illecita della Società di revisione.

Principi di controllo

Deleghe: sono formalmente individuati i soggetti autorizzati a alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni con il CDA e con il Revisore dei conti.

Tracciabilità: è assicurata dall'archiviazione dei verbali delle riunioni con il CDA e con il Revisore dei conti, in particolare gli incontri relativi al rilascio del giudizio sul bilancio.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

B. 4.3 GESTIONE DELLE INCOMBENZE SOCIETARIE

Principi di controllo

GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. garantisce lo svolgimento dei processi in oggetto (quali ad esempio acquisizioni, operazioni straordinarie, gestione della documentazione societaria) nel rispetto della normativa vigente e dei principi previsti dal presente Modello.

Deleghe e procure: i poteri sono definiti nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Tracciabilità: è assicurata dall'archiviazione dei verbali delle riunioni del CDA e dall'archiviazione di eventuali studi e valutazioni forniti da consulenti esterni.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

B. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati societari dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "B";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Società di revisione/revisore) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "B".

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "B".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE "C" -

I Delitti Informatici

(art. 24-bis del Decreto)

C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati informatici attualmente previsti nel Decreto sono:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617-quater”.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dall'art. 617-quater”.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

C. 2 AREE DI RISCHIO

L'area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati informatici è la gestione del sistema informatico e telematico utilizzato.

C. 3 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Premessa

L'utilizzo del sistema informatico è disciplinato dal “Regolamento interno per il corretto funzionamento dei sistemi informativi”.

Processi sensibili e rischi di reato

Il sistema di gestione informatico e telematico deve garantire, attraverso la definizione dei requisiti di sicurezza informatica, la gestione degli accessi alle risorse informatiche e telematiche, il monitoraggio della sicurezza informatica e telematica, la protezione fisica e logica del server, che l'attività e l'invio di dati a sistemi telematici pubblici (es. Agenzia delle Entrate, INPS), sia svolta in sicurezza senza il rischio di incorrere in danneggiamenti del sistema o di sistemi altrui.

Principi di controllo

la Direzione avvalendosi di professionisti esterni, svolge il controllo generale sul sistema informatico, in particolare sulla regolamentazione dell'utilizzo di strumenti elettronici, della posta elettronica, dell'accesso a internet.

L'assistenza informatica si occupa della configurazione dei computer e della configurazione e gestione del server, dell'acquisto e della gestione delle licenze software.

Deleghe: le responsabilità sulla gestione complessiva del sistema informatico e telematico sono della Società esterna responsabile del sistema informatico e dei singoli utenti.

Tracciabilità: la documentazione relativa ai controlli sul sistema informatico e telematico è archiviata dalla Società esterna responsabile per il sistema informatico e trasmessa all'O.d.V.

L'O.d.V. è tempestivamente informato di eventuali anomalie o criticità riscontrate direttamente dalla Direzione.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno-società di consulenza è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

C. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati informatici sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei delitti informatici, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "C";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e curare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "C".

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "C".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE "D" - MODELLO EX ART. 30 D.LGS 81/08

Reati in Tema di Tutela della Salute e
della Sicurezza sul Luogo di Lavoro

(art. 25-septies del Decreto)

D. 1. TIPOLOGIA DEI REATI

In reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati introdotti dall' 25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

"1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

I reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono pertanto:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di

morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

D. 2. AREE DI RISCHIO

In questa Parte Speciale si fa riferimento alla complessiva gestione dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

D. 3. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Premessa

GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. ha da sempre posto particolare attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società si è attivata per raggiungere un livello organizzativo costantemente allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente.

Lo sforzo dell'ente è continuativamente volto a garantire il miglior adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard strutturali e tecnici per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro e di natura organizzativa (quali, a titolo esemplificativo, emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche della sicurezza), nonché alle verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle misure attuate, anche con riguardo ad eventuali terzi operanti all'interno dell'ente.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure dell'ente.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La valutazione dei rischi

Tutti i siti hanno redatto il proprio Documento di Valutazione dei Rischi in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, a conclusione della valutazione dei rischi condotta ai sensi dell'art. 28 comma 1.

Il Documento di Valutazione dei Rischi ha coinvolto tutta l'ente attraverso l'analisi delle diverse mansioni e l'individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione.

I documenti contengono la descrizione dell'attività dell'ente; la nomina delle figure dell' RSPP, del RLS e del Medico competente; l'individuazione delle Squadre di Pronto Intervento e Primo Soccorso Aziendale, la definizione del Piano d'Emergenza interno; la modalità di gestione della sicurezza interna.

Il processo di valutazione dei rischi contiene i criteri e la metodologia adottati, il procedimento di valutazione, l'individuazione delle misure idonee a prevenire i rischi.

Attività in appalto

Le procedure interne regolamento i casi di appalto ed indicano le regole che la Società deve applicare nei casi in cui affidi attività in appalto ad aziende o lavoratori autonomi esterni.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. fornisce dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate all'interno degli stabilimenti.

In particolare GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. all'atto della formalizzazione del documento di appalto (contratto di fornitura), provvede alle seguenti attività:

- esegue la verifica del possesso dei requisiti d'idoneità da parte dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, mediante l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato o l'autocertificazione;
- fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- dove richiesto, esegue la valutazione del rischio, elaborando il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze), nel quale sono identificate le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

L'Ufficio Acquisti invia la documentazione all'appaltatore e la richiede controfirmata per presa visione. Le dichiarazioni vengono archiviate e inoltrate all' RSPP.

La Società coopera con gli appaltatori all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine dei eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Organizzazione

La struttura interna relativa alla gestione del sistema della sicurezza è definita nei Documenti di Valutazione dei Rischi, anche tramite appositi organigrammi.

Il Datore di Lavoro ha provveduto alla nomina dell' RSPP. E' prevista la formale designazione del Medico Competente, del RLS, della squadra di pronto intervento e primo soccorso aziendale, gestione emergenze, gestione rischio incendio.

Controlli e azioni correttive: l' RSPP di ogni sito inviano un report annuale all'O.d.V. relativo all'andamento del sistema della sicurezza segnalando eventuali azioni di miglioramento.

Sono previste riunioni periodiche, a cadenza annuale, tra O.d.V. e RSPP aventi ad oggetto: i) la verifica degli adempimenti sulla sicurezza; ii) il mantenimento degli standard previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne; iii) la verifica sull'idoneità di tutte le misure adottate.

La documentazione relativa all'attività di cui sopra e ai relativi controlli deve essere trasmessa all'O.d.V. affinché possa conservarla nel proprio archivio quale registrazione dell'attività svolta in materia di sicurezza.

Riesame della direzione: in ogni caso, l'O.d.V. propone all'organo dirigente il riesame e la modifica delle predette misure quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Formazione e informazione dei lavoratori: il Datore di Lavoro, in accordo con i soggetti responsabili della sicurezza, cura gli adempimenti relativi alla formazione e informazione del personale in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.

La documentazione relativa alla formazione/informazione e quella e ai conseguenti controlli è conservata dall' RSPP e trasmessa annualmente all'O.d.V., accompagnata da una nota contenente eventuali criticità riscontrate.

Tutte le iniziative rivolte ai dipendenti riguardanti l'informazione, la formazione, addestramento, distribuzione di procedure, di disposizioni e documentazione varia riguardanti la sicurezza sono annotate in apposito documento e controfirmate dal dipendente.

Tutti i "nuovi lavoratori", così come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, seguono appositi corsi d'informazione secondo gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 denominato "CORSI NEOASSUNTI".

Registrazione dell'attività: in ogni sito è archiviata tutta la documentazione relativa agli adempimenti sulla sicurezza.

Rapporti con gli enti di controllo: i rapporti con gli enti di controllo sulla sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo ASL, ARPA, Vigili del Fuoco, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Camera di Commercio) sono gestiti secondo i principi previsti nella Parte Speciale A.

Sistema disciplinare: in caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, sono applicate, commisurate alla gravità della violazione, le sanzioni previste nel presente Modello.

L'applicazione delle suddette sanzioni è indipendente dall'eventuale apertura e svolgimento di un procedimento penale.

Outsourcing: nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

D. 4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V., oltre a quanto previsto nel presente capitolo, sono:

- coordinarsi con i responsabili per la sicurezza (in particolare l' RSPP e RLS) affinché i controlli ai sensi del D.Lgs 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza e igiene;
- verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "D".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE “E” –
Reati contro la personalità individuale
(art. 25-quinquies)

E. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 quinquies applicabili per la Società:

Prostituzione Minorile (art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da €15.493 a €154.937. Salvo il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164.(2) Nel caso in cui il fatto al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.(2) Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.(2) (1)Art.inserito ex l. 3/8/1998 n.269;(2)Comma secondo così sostituito ex l. 6/2/2006 n.38

Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali

realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater1 cod. pen.).

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600 quater cod. pen.).

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

E. 2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati contro la personalità individuale sono considerate le seguenti:

- Utilizzo di Internet;

- Trasferite all'estero del proprio personale;

E. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del O.d.V. In particolare:

- La Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e repute imprese del settore che contrastino l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "content filtering");
- GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. richiama in modo inequivocabile i Destinatari a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- Nel rispetto delle normative vigenti, la Società si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi dell'ente o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
- GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. presta particolare attenzione nella selezione dei partner per attività nei paesi a bassa protezione dei diritti individuali anche in relazione agli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano. A tal fine introduce nei relativi contratti alcune norme che richiamino espressamente i principi stabiliti dal D.Lgs. 231/01 e che obblighino i consulenti e i partner a rispettare i principi stabiliti dal D.Lgs. 231/01 e dal Codice Etico.

E. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati contro la personalità individuale, anche attraverso verifiche periodiche e consultandosi periodicamente o quando necessario con il Responsabile IT (ruolo ricoperto dalla Direzione) o con i responsabili delle altre funzioni interessate;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati contro la personalità individuale dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "E";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Società di revisione/revisore) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "E".

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "E".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE "F" -

Reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

(art. 25-octies)

F. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si riportano i reati contemplati nell'art. 25-octies del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648 bis del c.p.)

Viene punito chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter del c.p.)

Il reato si realizza quando, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, vengono impiegati in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

F. 2 AREE DI RISCHIO

L'area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

F. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del O.d.V. In particolare:

- GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. vieta l'utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. impone ai Destinatari l'obbligo di:
 - utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);
 - utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori che attestino di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

F. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di riciclaggio sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati di riciclaggio, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati di riciclaggio dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "F";

Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati

- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Società di revisione/revisore) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale “F”.

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale “F”.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE "G" -

Reati in materia di violazione del diritto d'autore

(art. 25-novies)

G. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si riportano i reati contemplati nell'art. 25-novies del Decreto:

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)**
- **Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett *a-bis*) L. 633/1941)**
- **Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941)**
- **Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)**
- **Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis co. 2, L. 633/1941)**
- **Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:**
 - **Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto**

contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. *a*)

- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. *b*)
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. *c*)
- Detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. *d*)
- Ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. *e*)
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. *f*)
- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. *f-bis*)
- Abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri

materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. *h*)

– **Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941**

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *a*)
- Immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. *a-bis*)
- Realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. *b*)
- Promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. *c*)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-*septies*, L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, L. 633/1941)

G. 2 AREE DI RISCHIO

L'area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono quelle dei sistemi informatici e della attività didattica.

G. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del O.d.V. In particolare:

- che tutte le attività svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- i collaboratori esterni siano informati e responsabilizzati in merito al compimento dello specifico reato;
- siano mantenuti inventari delle licenze software
- che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi dell'ente.

Inoltre, GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. vieta a tutti i collaboratori di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le fattispecie di delitti relativi al diritto d'autore sopra richiamati;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

G. 4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati di riciclaggio sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla violazione del diritto d'autore, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati di riciclaggio dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "F";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (es. Società di revisione/revisore) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "G".

Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "G".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Rappresentante legale o a un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE “H” -
Processi Strumentali

H. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

Sono stati oggetto d’analisi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione dei c.d. “reati presupposto”.

Qui di seguito sono elencati i processi strumentali identificati.

1. **Gestione dei flussi finanziari:** l’attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all’attività di impresa³.
2. **Assegnazione e gestione di incarichi per servizi e consulenza:** si tratta dell’attività di gestione in generale del processo di procurement relativamente a servizi professionali (quali, ad esempio, ingegneri, architetti, professori universitari, avvocati etc.).
3. **Selezione e gestione degli intermediari/partner /fornitori:** si tratta della gestione in generale dei rapporti con soggetti terzi con i quali si sviluppano forme di collaborazione contrattualmente definite (es. ATS). Tale attività include la collaborazione che GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. presta a favore di clienti privati nell’ambito di contratti di project development. Tali contratti possono, infatti, prevedere il contributo di GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. nella selezione e la gestione di partner/fornitori/appaltatori/consulenti.
4. **Gestione delle assunzioni e del sistema premiante:** si tratta dell’attività relativa al processo di selezione, assunzione, retribuzione e valutazione e dei meccanismi di incentivazione del personale.
5. **Gestione omaggi, attività promozionali e pubblicitarie a scopo di promozione dell’immagine e pubblicità, nonché spese di rappresentanza:** si tratta delle attività di gestione degli omaggi e pubblicitarie (es: borse di studio, inviti a congressi, visite a siti, partecipazione a fiere, congressi, pubblicazioni scientifiche, etc.), **di organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di promozione dell’immagine della Società** (es. convegni, fiere, congressi, pubblicazioni scientifiche,

³ L’art. 6, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 prevede infatti che i modelli organizzativi devono, fra l’altro, “*individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*”.

ecc.), **di partecipazione e/o promozione di iniziative socio/culturali nonché dell'attività di gestione delle spese di rappresentanza.**

6. **Gestione di atti di liberalità:** si tratta della gestione delle attività relative alle donazioni e, in generale, agli atti di liberalità.

7. **Obblighi previdenziali:** si tratta della gestione delle attività volte al rispetto degli adempimenti di legge relativi ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori e la relativa disciplina sanzionatoria.

8. **Gestione del sistema informativo:** l'attività è quella relativa alla gestione del sistema informativo dell'ente e dei relativi sistemi di controllo.

9. **Abbandono dei rifiuti:** l'attività è quella relativa all'abbandono dei rifiuti come previsto dall'art. 192 del D.lgs n. 152 del 02.04.2006⁴

H. 2 AREE DI RISCHIO

Tutte le aree di attività sono ritenute a rischio in relazione ai reati connessi ai processi strumentali.

H. 3 PRINCIPI

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida elaborate dalle principali Associazioni di categoria e delle best practice

⁴ D.lgs n. 152 del 02.04.2006/192. Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo;
- standard di controllo “specifici” applicati ai singoli processi strumentali.

H.3.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AI PROCESSI STRUMENTALI

Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali:

- Segregazione dei compiti: gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- Esistenza di disposizioni/procedure formalizzate: gli standard si fondano sull’esistenza di disposizioni e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Poteri autorizzativi e di firma: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società.
- Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

H.3.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi ai processi strumentali sopra individuati.

1 Gestione dei flussi finanziari:

- Disposizioni: lo standard concerne la formalizzazione di una disposizione per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l'altro: i) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) pianificazione dei budget di spesa di ciascuna funzione; iii) tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni dell'ente; iv) controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); v) regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici dell'ente e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.
- Registrazione: ogni operazione che comporta l'utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie ha una causale espressa ed è documentata e registrata in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
- Autorizzazione formale: lo standard richiede un'autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità e la specificazione della motivazione relativa alla spesa stessa.
- Documentazione: l'impiego di risorse finanziarie è motivato, con documenti giustificativi, attestazione di inerenza e congruità, inviati ed approvati dal superiore gerarchico nonché archiviati.
- Pagamenti: lo standard richiede: i) al momento del pagamento del corrispettivo, una valutazione di congruità del corrispettivo con riferimento a contratto / fattura; ii) che nessun pagamento in favore di fornitori sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore e effettuato a soggetto diverso o in luogo/Paese diverso da quello in cui il fornitore ha reso la propria attività, salvo specifiche eccezioni opportunamente motivabili.

2 Assegnazione e gestione di incarichi per servizi e consulenza:

- Disposizione: lo standard concerne la formalizzazione di una disposizione con previsione, fra l'altro di: i) criteri oggettivi e trasparenti per la selezione dei consulenti e dei professionisti esterni (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, referenze qualificanti, politica di prezzo etc.) che collaborino con la Società, salvo specifiche consulenze direzionali. L'elenco di tali consulenze direzionali, con relative motivazioni, sarà inviato con cadenza annuale all'Organismo di Vigilanza; ii) separazione di funzioni tra coloro che selezionano i consulenti e coloro che ne controllano l'operato.
- Documentazione: lo standard concerne la predisposizione e l'archiviazione di documenti giustificativi degli incarichi conferiti, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico.
- Pagamenti: lo standard richiede: i) al momento del pagamento del corrispettivo, una valutazione di congruità del corrispettivo con riferimento al contratto / alla prestazione resa / alla fattura con un visto per approvazione del

pagamento da parte della funzione coinvolta; ii) che nessun pagamento in favore del consulente sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore e effettuato a soggetto diverso dal consulente o in luogo/Paese diverso da quello in cui il consulente ha reso i propri servizi, salvo specifiche eccezioni opportunamente motivabili.

- Contratti: lo standard concerne: i) l'obbligo di formalizzare e sottoscrivere i contratti di consulenza/collaborazione prima dell'inizio della prestazione e la limitazione a casi eccezionali, specificamente motivati per iscritto, della possibilità di concludere contratti successivamente all'inizio della prestazione; ii) la previsione, nei contratti di consulenza per soggetti che collaborano con la Società nell'ambito di attività sensibili, di specifiche clausole con cui i consulenti dichiarino di conoscere e si obblighino a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico, nonché di clausole risolutive espresse che attribuiscono ad GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tale obbligo.
- Codice Etico: lo standard richiede l'esplicita previsione tra i principi etici del divieto di pratiche corruttive.

3 Selezione e gestione degli intermediari/partner/fornitori:

- Disposizione: lo standard richiede la formalizzazione di una disposizione per la gestione dei rapporti con broker ai quali GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. abbia conferito uno specifico incarico e con i partner (nel caso di joint venture) con previsione, fra l'altro, di criteri oggettivi e trasparenti per la selezione con riferimento a requisiti non solo di solidità patrimoniale e capacità tecnica, ma anche di onorabilità e integrità. Nel caso di stipulazione di accordi di joint venture, è necessaria una chiara attribuzione dei ruoli, delle responsabilità, dei costi e degli utili tra i partner. I criteri per la selezione e la gestione dei rapporti con tali soggetti terzi sono applicati anche nel caso in cui GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. svolga tali attività nell'ambito dell'esecuzione di contratti di project development con soggetti privati.
- Contratti: lo standard richiede che i contratti con soggetti che operino per la Società o collaborino con la Società nello svolgimento di attività nelle aree "sensibili" prevedano, salvo specifiche eccezioni opportunamente motivabili: i) specifici richiami al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico; ii) clausole risolutive espresse che attribuiscono ad GMC Marketing Consulting & Research S.r.l. la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tale obbligo; un impegno da parte della controparte contrattuale a dotarsi di misure idee a prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 che potrebbero essere ascritti alla Società;
- Codice Etico: lo standard richiede l'osservanza delle regole comportamentali previste in tema di divieto di pratiche corruttive.

4 Gestione delle assunzioni e del sistema premiante:

- Disposizioni: lo standard concerne la formalizzazione di una disposizione per l'assunzione del personale con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (ad esempio, voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.); ii) eventuali rapporti del candidato con soggetti appartenenti alla P.A., al fine di evitare conflitti di interesse; iii) definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti con intervento di due soggetti nella selezione del candidato e nella valutazione/promozione del dipendente; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- Documentazione: lo standard richiede che il processo di selezione/assunzione/promozione sia adeguatamente documentato e che la documentazione sia conservata in apposito archivio.
- Obiettivi di performance: lo standard concerne la definizione di sistemi premianti che includano obiettivi predeterminati, misurabili e non "sfidanti", nonché l'intervento di più funzioni nella definizione dei piani di incentivazione e nella selezione dei relativi beneficiari.

5 Gestione omaggi, attività promozionali e pubblicitarie a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità, nonché spese di rappresentanza:

- Disposizioni: lo standard concerne la formalizzazione di una disposizione per la gestione degli omaggi, iniziative promozionali e pubblicitarie e spese di rappresentanza con previsione, fra l'altro, di quanto di seguito indicato: i) definizione di ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti; ii) indicazione di limiti di valore degli omaggi, delle spese di rappresentanza e promozionali; iii) criteri di selezione che regolano in maniera chiara e precisa l'individuazione delle iniziative finanziate; v) conservazione della documentazione rilevante.
- Autorizzazione formale: lo standard richiede l'esistenza di un'autorizzazione formalizzata ad effettuare omaggi, a concludere contratti pubblicitari e di sponsorizzazione e a sostenere spese di rappresentanza.
- Elenco dei beneficiari di omaggi: lo standard richiede la redazione un elenco dei soggetti cui vengono inviati omaggi o a favore dei quali vengono sostenute spese di rappresentanza, con specifica indicazione dei soggetti riconducibili alla P.A. e dell'omaggio o spesa di rappresentanza relativi a ciascun beneficiario.
- Report: lo standard richiede l'esistenza di report periodici sulle spese relative agli omaggi nonché sulle spese di rappresentanza, con motivazioni e nominativi dei beneficiari, comunicati all'Organismo di Vigilanza e archiviati.

- Budget: lo standard richiede che le spese per omaggi nonché le spese di rappresentanza e promozionali siano fatte rientrare nell'ambito del budget annuale approvato per le attività promozionali con riferimento allo specifico settore di business.
- Codice Etico: lo standard richiede l'osservanza delle regole comportamentali previste dal Codice Etico in tema di divieto di pratiche corruttive.

6 Gestione di donazioni e atti di liberalità.

- Criteri di selezione: devono esistere i criteri di selezione che regolano, in maniera chiara e precisa, la scelta delle Associazioni/Fondazioni in favore delle quali effettuare donazioni od erogazioni liberali di qualsiasi tipo e l'individuazione delle iniziative finanziate.
- Lista: deve essere redatta una lista dei beneficiari abituali/ricorrenti di donazioni e/o erogazioni liberali di qualsiasi tipo. Le modalità di inserimento, mantenimento ed eliminazione dei beneficiari dovranno essere debitamente formalizzate.
- Autorizzazione: le donazioni e le erogazioni liberali di qualsiasi tipo devono essere adeguatamente autorizzate, formalizzate e rendicontate.
- Versamenti: le donazioni e le erogazioni liberali di qualsiasi tipo non possono essere effettuate tramite versamenti in contanti o su conti correnti cifrati.
- Documentazione: l'impiego di risorse finanziarie è motivato con documenti giustificativi debitamente archiviati.

7 Obblighi previdenziali.

- Verifica: della conformità tra i dati forniti dai sistemi di amministrazione del personale e quelli dichiarati agli organi competenti
- Tracciabilità: degli atti e delle fonti informative delle singole attività di processo

8 Gestione del sistema informativo.

- Misure di sicurezza: lo standard impone la necessaria esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d.lgs. n. 196/03 e nelle best practice internazionali.

- Tracciabilità: lo standard richiede l'esistenza di presidi che, in relazione ad ogni comunicazione scritta relativa a ciascuna attività sensibile, assicurino la tracciabilità degli elementi informativi e delle relative fonti. Lo scambio di comunicazioni, informazioni e autorizzazioni tra i soggetti coinvolti nei rispettivi processi è soggetto ad obblighi di conservazione in appositi e sicuri archivi non accessibili a terzi. Particolare attenzione deve essere prestata anche nel caso di utilizzo di sistemi informatici per lo scambio di informazioni (e-mail e documenti elettronici devono essere conservati in appositi spazi elettronici non accessibili a terzi e protetti da adeguati sistemi di password).
- Modifica dei dati: il controllo richiede l'affidamento esclusivo al servizio competente, che deve assicurare la tracciabilità della modifica di dati, liste di controllo e archivi.
- Liste di controllo e segnalazioni automatiche: è prevista l'esistenza di liste di controllo degli accessi ai sistemi informativi e automatismi di segnalazione all'amministratore del sistema di operazioni non autorizzate: cancellazioni, tentativi di accesso, alterazione delle funzionalità del sistema, ecc.

9 Abbandono dei rifiuti

- Disposizioni: L'Ente garantisce che lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti avviene secondo le vigenti discipline in materia. I rifiuti urbani o assimilabili vengono smaltiti attraverso i canali preposti. Altri tipi di rifiuti, prodotti comunque in limitate quantità (toner e rifiuti elettronici) vengono conferiti a società autorizzate allo scopo secondo le vigenti disposizioni di legge. Per quanto attiene ai rifiuti che vengono prodotti internamente, essi in attesa di essere smaltiti con le modalità di cui sopra, sono temporaneamente depositati in apposite aree a seconda del genere e del tipo di rifiuto.
- Misure di sicurezza: lo standard richiede che la gestione dei rifiuti (sia speciali che urbani che assimilabili ad urbani) sia gestita in conformità alla normativa evidente. La funzione responsabile della gestione dei rifiuti è la Direzione.
- Tracciabilità: lo standard richiede che le attività di cui sopra siano tracciate.